

Mercoledì 22 aprile 2009

Relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le petizioni 2008

P6_TA(2009)0239

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno 2008 (2008/2301(INI))

(2010/C 184 E/03)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,
 - visti i risultati delle missioni conoscitive intraprese dalla commissione per le petizioni nel 2008 in Romania, in Bulgaria e in Francia e le relative relazioni e raccomandazioni approvate da detta commissione,
 - visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE, che garantiscono a tutti i cittadini e a tutti i residenti dell'Unione europea il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo,
 - visti l'articolo 45 e l'articolo 192, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0232/2009),
- A. considerando l'importanza della procedura di petizione e le relative specifiche prerogative che abilitano la commissione competente a trovare soluzioni e fornire spiegazioni ai cittadini Unione europea che presentano petizioni al Parlamento,
- B. considerando il numero crescente di cittadini europei che presentano petizioni al Parlamento e gli sforzi compiuti dalla commissione per le petizioni per accelerare ulteriormente le procedure allo scopo di fornire un servizio migliore ai cittadini che chiedono la sua assistenza,
- C. considerando che diverse raccomandazioni approvate nella relazione annuale 2007 devono ancora essere attuate dalle autorità del Parlamento, come la richiesta di urgente rafforzamento delle risorse amministrative, comprese le competenze legali e linguistiche, della sua commissione per le petizioni, allo scopo di potenziare la capacità del Parlamento di condurre indagini indipendenti in merito alle petizioni indirizzategli, e come, ad esempio, una più stretta collaborazione con SOLVIT nel campo delle petizioni e delle denunce riguardanti il mercato interno, e l'istituzione di un portale comune UE per i cittadini europei,
- D. considerando che, nonostante i notevoli progressi compiuti nello sviluppo delle strutture e delle politiche dell'Unione durante questo periodo, i cittadini conoscono direttamente le numerose carenze nell'applicazione delle politiche e dei programmi dell'Unione, poiché ne sono toccati personalmente, e considerando che proprio tali carenze sono spesso l'oggetto delle petizioni ricevute,
- E. considerando che l'istituzione dell'«iniziativa dei cittadini» ai sensi del trattato di Lisbona porterà a una ancor maggiore partecipazione dei cittadini alle attività e all'azione dell'Unione europea,
- F. considerando che, di conseguenza, il Parlamento ha la responsabilità di garantire una migliore applicazione del diritto comunitario da parte dei singoli Stati membri, nell'interesse dei cittadini e dei residenti dell'Unione europea, e di operare quindi in collaborazione con gli Stati membri al raggiungimento di questo obiettivo,
- G. considerando, tuttavia, che molti Stati membri sono ancora riluttanti a collaborare attivamente con la commissione competente, in particolare mancando di partecipare alle riunioni della commissione, e considerando che ciò denota una mancanza di cooperazione leale con l'istituzione,

Mercoledì 22 aprile 2009

- H. considerando che la mancata cooperazione attiva e tempestiva alle attività della commissione competente al fine della corretta applicazione del diritto comunitario fa sorgere dubbi sulla volontà e l'intento dello Stato membro interessato di applicare correttamente le politiche e gli obiettivi europei, esponendo di conseguenza le autorità a misure previste dai trattati sotto forma di sanzioni e ammende, oltre che alle critiche del pubblico,
- I. riconoscendo, tuttavia, che molti Stati membri dimostrano un livello soddisfacente di cooperazione e operano con il Parlamento per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini espresse attraverso la procedura di petizione,
- J. riconoscendo il contributo costruttivo alla procedura di petizione da parte dei servizi della Commissione, che forniscono regolarmente, su richiesta della commissione competente, valutazioni preliminari sulle numerose petizioni ricevute,
- K. considerando che tale cooperazione potrebbe e dovrebbe essere ulteriormente rafforzata, in particolare per quanto riguarda le procedure di cui agli articoli 226 e 228 del trattato CE, in casi debitamente giustificati,
- L. considerando che il Parlamento ha ritenuto legittimo il ricorso ai poteri conferitigli dall'articolo 230 del trattato CE, ove ciò fosse necessario per porre fine a gravi violazioni del diritto comunitario evidenziate nel corso dell'esame di una petizione e là dove persista, nonostante gli sforzi compiuti per risolverla, una significativa differenza d'interpretazione tra Parlamento e Commissione in merito all'azione necessaria a titolo del diritto comunitario per la protezione dei diritti dei cittadini nel caso specifico,
- M. considerando che la procedura d'infrazione non offre una riparazione agli autori della petizione neppure ove uno Stato membro sia obbligato dalla Corte di giustizia a modificare la propria legislazione per uniformarla agli atti legislativi UE,
- N. considerando che l'incapacità di fornire una riparazione extragiudiziale direttamente ai cittadini europei che sono stati o sono vittime della mancata corretta applicazione del diritto europeo costituisce un'ingiustizia di fondo che richiede un ulteriore esame da parte delle istituzioni dell'Unione europea e in particolare del Parlamento,
- O. considerando che, in base all'articolo 230 del trattato CE, il Parlamento ha il diritto di adire la Corte di giustizia alle stesse condizioni del Consiglio e della Commissione; che, conformemente all'articolo 201 di detto trattato CE, il Parlamento ha il potere di esercitare un controllo sulle attività della Commissione, e che pertanto dispone degli strumenti sia giuridici che politici necessari per rispondere più efficacemente alle legittime preoccupazioni dei cittadini,
- P. considerando che il Parlamento dovrebbe rivedere le proprie procedure per facilitare il ricorso, in particolare in conformità dell'articolo 121 del suo regolamento, alla Corte di giustizia quando sono in gioco i diritti degli autori di una petizione,
- Q. considerando che va rammentato che, a titolo dell'articolo 6 del trattato UE, l'Unione è fondata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sullo Stato di diritto, principi i quali costituiscono anche un elemento fondamentale dei criteri di Copenhagen per l'adesione all'Unione europea, e considerando che l'articolo 7 del trattato UE stabilisce specifiche procedure da avviare nel caso di gravi e persistenti violazioni dei summenzionati principi, o di evidente rischio al riguardo,
- R. considerando le proposte di risoluzione presentate in Aula nel 2008 e approvate a stragrande maggioranza dei deputati, in conformità dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento, sulla base delle petizioni ricevute in materia di impatto del gasdotto Nord Stream sotto il Mar Baltico e di informazioni fuorvianti delle società di compilazione di elenchi,
- S. considerando che le accresciute preoccupazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico hanno dato luogo a progetti di gasdotti per il gas naturale e il gas naturale liquefatto che, proprio per essere stati approvati in fretta senza un'adeguata valutazione dei rischi e delle alternative, hanno sollevato le preoccupazioni degli autori di petizioni sulla mancata valutazione dei potenziali gravi rischi per l'ambiente e per la salute e la sicurezza umane, con particolare riguardo ai progetti nel Mar Baltico, nel Galles e in Irlanda,

Mercoledì 22 aprile 2009

- T. considerando che dall'esame delle petizioni è evidente che gli elenchi dei progetti che figurano negli allegati alla direttiva modificata 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione d'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati ⁽¹⁾ non comprendono un certo numero di importanti impianti e progetti nati dopo le ultime modifiche degli allegati, come gli impianti di rigassificazione e per la produzione di biodiesel,
- U. considerando che le molte petizioni presentate concernenti la rete Natura 2000 hanno continuato a dimostrare che porre termine alla perdita di biodiversità costituisce una delle principali sfide dell'Unione, e che le direttive Habitat ⁽²⁾ e Uccelli ⁽³⁾ costituiscono strumenti basilari e indispensabili per adempiere all'impegno dell'Unione europea di porre termine alla perdita di biodiversità entro il 2010,
- V. considerando che l'esame delle petizioni ha dimostrato altresì che la carenza di sufficienti risorse d'acqua dolce è spesso aggravata da altri fattori come la crescente domanda di acqua dovuta a un eccessivo numero di progetti di urbanizzazione e ricreativi, all'inadeguata manutenzione delle condutture e prevenzione delle relative perdite, all'uso intensivo delle risorse idriche per l'agricoltura industriale e a politiche tariffarie che non incoraggiano l'uso sostenibile dell'acqua,
- W. considerando le raccomandazioni della commissione per le petizioni a seguito delle visite a Fos-sur-Mer, a Cipro e in Romania,
- X. considerando le preoccupazioni espresse dalla commissione per le petizioni in relazione a determinati progetti infrastrutturali nel complesso montuoso del Rila, in Bulgaria, osservati in una missione conoscitiva nel 2008,
- Y. considerando che sebbene Ann Abraham, Difensore civico parlamentare e per i servizi sanitari del Regno Unito, abbia parlato dinanzi alla commissione per le petizioni nel dicembre 2008 presentando le sue conclusioni, per le quali le sono stati necessari quattro anni, la successiva risposta da parte del governo del Regno Unito nel gennaio 2009, che comprendeva la possibilità di pagamenti a titolo grazioso a quanti fossero stati danneggiati in modo sproporzionato non può essere considerata un vero e proprio risarcimento per le molte vittime del disastro,
- Z. considerando la cooperazione positiva e costruttiva con il Mediatore europeo nel 2008, il sostegno fornito dalla commissione per le petizioni alle sue raccomandazioni contenute nella relazione speciale per il 2007 e nelle relazioni speciali sulle denunce 1487/2005/ e 3453/2005/ riguardanti rispettivamente l'uso delle lingue da parte del Consiglio e il ricorso alla procedura di infrazione da parte della Commissione e accogliendo con favore le modifiche al suo Statuto, approvate dal Parlamento,
- AA. considerando che, nel 2008, la commissione per le petizioni ha ricevuto 1.886 petizioni, di cui 1.065 dichiarate ricevibili e 821 dichiarate irricevibili, e che il numero delle petizioni non rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento è notevolmente aumentato dall'inizio del 2007,
1. accoglie con favore il coinvolgimento e il contributo dei firmatari in ogni riunione della commissione per le petizioni che consente un dialogo diretto e aperto con i rappresentanti del Parlamento europeo, e continua a incoraggiare i singoli cittadini europei e le associazioni di cittadini a segnalare questioni che interessano l'ambito di attività dell'Unione europea e che li riguardano direttamente, nella convinzione che questa procedura consente al Parlamento, come istituzione, di svolgere un ruolo significativo nel controllo dell'attuazione del diritto comunitario negli Stati membri e nel proteggere e promuovere meglio i diritti fondamentali di tutti i cittadini europei, quali definiti dal trattato UE;

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Mercoledì 22 aprile 2009

2. esorta i parlamenti nazionali e regionali in quanto rappresentanti dei cittadini europei, a rimanere vigili in relazione alle modalità di applicazione dei trattati e degli atti legislativi comunitari da parte degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le questioni relative all'ambiente, ai diritti sociali e professionali, alla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, ai servizi finanziari, ai diritti fondamentali dei cittadini, incluso il diritto alla proprietà legittimamente acquisita, al riconoscimento delle qualifiche professionali e a tutte le forme di discriminazione, e invita le istituzioni europee a comunicare in modo efficace con i cittadini perché siano coscienti dei loro diritti e dei doveri delle istituzioni nazionali e locali;
3. sottolinea che, in conformità del principio di sussidiarietà, il Parlamento non può dichiarare ricevibili petizioni che cercano di appellarsi contro decisioni delle autorità competenti o degli organi giudiziari degli Stati membri e che tali informazioni sono comunicate in maniera chiara e comprensibile ai firmatari; sottolinea, inoltre, che le denunce devono soddisfare ai requisiti dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento prima di poter essere dichiarate ricevibili;
4. chiede l'attuazione in tempi ragionevoli delle raccomandazioni approvate nella relazione annuale 2007 che non hanno ancora trovato attuazione;
5. chiede alla Commissione, a tutti gli Stati membri e alle rispettive istituzioni nazionali, regionali e locali e rappresentanze permanenti, di collaborare pienamente con la commissione competente del Parlamento europeo durante l'esame delle denunce o delle proposte contenute nelle petizioni, su una base leale e costruttiva, al fine di trovare soluzioni alle questioni sollevate attraverso la procedura di petizione;
6. chiede che si proceda a un riesame completo da parte dei competenti organi del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio delle possibili procedure per garantire un'azione di risarcimento a favore dei cittadini dell'Unione europea, nonché la negoziazione di un nuovo accordo interistituzionale che includa poteri rafforzati per le commissioni d'inchiesta, al fine di rafforzare ulteriormente i diritti dei cittadini dell'Unione;
7. ritiene che tale riesame servirebbe da complemento a qualsiasi eventuale attuazione del trattato di Lisbona fornendo ulteriori garanzie sulla base dei diritti e degli obblighi dichiarati dei cittadini e delle istituzioni dell'Unione europea;
8. rammenta che come sottolineato dal Parlamento nella sua risoluzione del 20 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione sull'articolo 7 del trattato sull'Unione europea ⁽¹⁾, il rispetto e la promozione dei valori su cui si fonda l'Unione e la difesa della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sono prerogativa specifica del Parlamento in quanto rappresentante direttamente eletto dei cittadini europei, e ricorda inoltre che il Parlamento ha espresso nella medesima risoluzione il parere che «se si ignora l'eventuale necessità di sanzioni, si [dà] inevitabilmente l'impressione che l'Unione non intende o non è in grado di avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione per la tutela dei suoi valori»;
9. rinnova la sua richiesta alla Commissione di far sì che sia dato maggior riconoscimento e maggiore enfasi alla procedura di petizione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle procedure di infrazione e l'obbligo di informare la commissione per le petizioni direttamente e in via ufficiale ogniqualvolta sia presa la decisione di avviare una procedura a titolo dell'articolo 226 e/o 228 in relazione a questioni sollevate in singole petizioni;
10. ricorda che il Parlamento ha espresso il parere che le accuse di grave violazione del diritto comunitario, giudicate ben fondate dalla commissione per le petizioni nel corso dell'esame delle petizioni stesse, ma che lo Stato membro in questione rifiuta di ammettere, e che sono suscettibili di costituire un precedente a livello nazionale, debbano infine essere esaminate dalla Corte di giustizia a garanzia della coerenza con il diritto comunitario e la realtà del mercato interno ⁽²⁾;

⁽¹⁾ GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 408.

⁽²⁾ Cfr. risoluzione del Parlamento del 9 marzo 2005 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamentare 2003-2004 (GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 161).

Mercoledì 22 aprile 2009

11. riconosce che le procedure di infrazione, anche quando hanno esito positivo, possono non dar luogo ad alcun risarcimento immediato in relazione alle preoccupazioni specifiche sollevate dai singoli firmatari, e che ciò sovente mina la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni europee di rispondere alle loro aspettative;
12. è del parere che, poiché sussistono chiare indicazioni che l'obiettivo di porre termine alla perdita di biodiversità nell'Unione europea entro il 2010 non potrà essere raggiunto, vanno intraprese misure urgenti al fine di rendere più efficace l'applicazione delle direttive Habitat e Uccelli, ed invita la Commissione a fare quanto necessario per garantire che dette direttive siano attuate dagli Stati membri in maniera coerente con questo obiettivo;
13. chiede alla Commissione, in cooperazione con il Parlamento, di promuovere presso gli Stati membri l'importanza di un pensiero rivolto in avanti – specialmente nella fase di approvazione dei progetti – contribuendo a prevenire potenziali violazioni delle disposizioni del diritto comunitario approvate ma non ancora in vigore;
14. riconosce che talvolta è impossibile trovare soluzioni ai reclami sollevati dagli autori delle petizioni, in ragione di punti deboli dello stesso diritto comunitario applicabile;
15. è preoccupato per il gran numero di petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni che chiedono il diritto di voto per i residenti non cittadini nelle elezioni locali della Lettonia; ricorda che la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, la Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Congresso degli enti locali e regionali del Consiglio d'Europa, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza e l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa hanno raccomandato di consentire ai non cittadini di partecipare alle elezioni locali; sollecita la Commissione a seguire da vicino e a favorire la regolarizzazione dello status dei «non cittadini» in Lettonia, la maggior parte dei quali è nata in Lettonia;
16. rileva che un gran numero di petizioni ricevute dal Parlamento da parte di singoli e associazioni riguardano soprattutto questioni che non costituiscono violazione del diritto comunitario e devono pertanto essere risolte attraverso tutte le vie legali di riparazione esistenti negli Stati membri in questione; osserva inoltre che, una volta esaurite tutte le possibili vie di ricorso a livello nazionale, l'organo di appello appropriato è la Corte europea dei diritti umani;
17. osserva che la petizione «sede unica», firmata da 1 500 000 persone, che chiede che il Parlamento europeo si riunisca in un unico luogo, non è ancora stata pienamente affrontata; raccomanda che la commissione per le petizioni si occupi della questione in via prioritaria nel corso della prossima legislatura;
18. chiede pertanto alle commissioni legislative competenti di tener conto delle proposte o dei suggerimenti che di tanto in tanto possono essere formulati dalla commissione per le petizioni in merito all'applicazione da parte degli Stati membri di specifiche norme UE, in vista di una eventuale revisione o ulteriore indagine;
19. rammenta la richiesta alla Commissione di intensificare il controllo dell'attuazione della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ⁽¹⁾, con riferimento alle società che compilano elenchi commerciali ingannevoli, e di riferire al Parlamento sulla fattibilità e le possibili conseguenze di un ampliamento della portata della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ⁽²⁾, sostituendo nella fattispecie la parola «consumatore» con l'espressione «destinatario della pratica»;
20. sottoscrive la richiesta del Mediatore al Consiglio di estendere le opzioni linguistiche dei siti web delle sue Presidenze fino a comprende le lingue maggiormente diffuse dell'Unione europea, allo scopo di far sì che i cittadini abbiano accesso diretto alle attività delle Presidenze del Consiglio; a questo riguardo fa riferimento alla Presidenza del Consiglio francese, che ha pubblicato il suo sito web ufficiale conformemente alle raccomandazioni del Mediatore;

⁽¹⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

Mercoledì 22 aprile 2009

21. sottoscrive la richiesta del Mediatore alla Commissione, con riferimento all'attuazione della direttiva sull'orario di lavoro ⁽¹⁾, di trattare i ricorsi dei cittadini conformemente ai principi della buona amministrazione relativamente ai poteri discrezionali della Commissione in materia di apertura di procedure d'infrazione;
22. accoglie con favore la cooperazione costruttiva tra il Mediatore e l'Unione europea inserita nell'appropriato quadro istituzionale; sottoscrive le ripetute richieste del Mediatore di approvare un codice di buona condotta amministrativa, comune a tutte le istituzioni e organi dell'Unione europea, come approvato dal Parlamento nella sua risoluzione del 6 settembre 2001 sulla relazione speciale del Mediatore al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa sull'esistenza e la pubblica accessibilità, nelle differenti istituzioni e organi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa ⁽²⁾; è del parere che il Mediatore, la Commissione e il Parlamento debbano sviluppare un portale UE comune per il trattamento dei reclami indirizzati alle istituzioni dell'Unione europea;
23. sollecita tutte le parti all'attuazione della risoluzione 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione di Cipro, che porterebbe alla piena restituzione delle proprietà ai legittimi proprietari a Varosha; suggerisce che, ove non vi siano risultati visibili entro la fine del 2009, la commissione competente prenda in considerazione di portare in plenaria il problema dei firmatari di Famagosta;
24. invita le autorità rumene ad adottare misure atte a preservare e salvaguardare il patrimonio culturale e architettonico della Romania, in conformità dell'articolo 151 del trattato CE, come richiesto nella dichiarazione del Parlamento dell'11 ottobre 2007 sulla necessità di misure a protezione della Cattedrale cattolica romana di San Giuseppe a Bucarest, Romania, monumento storico e architettonico in pericolo ⁽³⁾; con riferimento ai problemi concernenti la restituzione delle proprietà confiscate sotto il regime comunista, fa rilevare che, a titolo dell'articolo 295 del trattato CE, la proprietà privata è questione di competenza nazionale;
25. chiede alle autorità francesi di predisporre una valutazione epidemiologica per determinare l'impatto sull'area prossima a Fos-Berre, nelle immediate vicinanze dell'inceneritore in costruzione a Fos-sur-Mer; riconosce che la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo ⁽⁴⁾ non vieta la costruzione di un inceneritore in un'area già colpita da inquinamento atmosferico, ma fa rilevare che, a titolo della direttiva 1999/30/CE e della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente ⁽⁵⁾, vanno prese misure volte a garantire il rispetto dei requisiti europei per l'inquinamento atmosferico;
26. rammenta le raccomandazioni contenute nella relazione annuale 2007 della commissione per le petizioni in vista del riesame delle procedure amministrative per il trattamento delle petizioni, quale ad esempio il trasferimento della registrazione delle petizioni alla segreteria della commissione per le petizioni, la stretta collaborazione con SOLVIT, l'ulteriore rafforzamento della base dati petizioni, lo sviluppo di un portale dell'Unione europea per i cittadini europei, ecc; accoglie con favore la redazione da parte dei deputati di un codice delle buone prassi per il trattamento delle petizioni, che entrerà in vigore all'inizio della prossima legislatura;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici nazionali o analoghi organi competenti.

⁽¹⁾ Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18).

⁽²⁾ GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331.

⁽³⁾ GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 162.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.